

R.F. n. 2/ [REDACTED]
N.R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Giudice

premessi che l'istante [REDACTED] ha depositato ricorso ex art. 14 ter della l. n. 3/2012,

rilevato che in data [REDACTED] veniva proposto analogo ricorso dalla moglie [REDACTED], parimenti assegnato a questo Giudice,

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito a mente dell'art. 9 co. 1 della l. 3/2012, atteso che il ricorrente risiede in Tivoli, Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della l. 3/2012, in quanto l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della medesima legge e che non risulta che non abbia fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al Capo II appena richiamato;

vista la relazione depositata dal dott. [REDACTED]

rilevato che la ricorrente è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a) della l. 3/2012;

osservato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 della l. 3/2012: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie (comprendenti delle spese gravanti anche sulla moglie da imputarsi ai coniugi in parti uguali) al sostentamento suo e della sua famiglia di cui è stata indicata la composizione;

considerato che è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9 co. 3 della l. 3/2012;

considerato che la previsione della spesa mensile di € 3.135 per l'intero nucleo familiare appare eccessiva, soprattutto con riferimento alle spese previste per le autovetture che vanno riquantificate in 500 € mensili, anche in considerazione della circostanza che le automobili vengono sottratte alla liquidazione solo per considerazioni relative al loro valore di mercato (preso atto del fermo amministrativo che interessa il veicolo intestato al ricorrente targa [REDACTED] immatricolato il 27/09/2006);

ritenuto, pertanto, che le spese complessive del nucleo familiare ammontino a complessivi € 2.885 e che, dunque, il ricorrente potrà destinare l'importo mensile residuo della propria retribuzione sottratta la metà delle spese necessarie per il sostentamento proprio e della sua famiglia (€ 1.442,50), considerata la contribuzione in pari misura della moglie;

osservato che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;

osservato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;

rilevato che è stata depositata relazione particolareggiata da parte di due professionisti con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'esame del patrimonio del debitore persona fisica; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la cessione del quinto costituisca cessione di un credito futuro ai fini dell'estinzione del debito e che non sia causa di prelazione a mente dell'art. 2741 c.c.

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. n. 3/2012

DICHIARA APERTA

La procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] e, per l'effetto,

- a) Nomina liquidatore il dott. [REDACTED] affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies ss. l. n. 3/2012;
- b) Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) Dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale con l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominativi dei soggetti terzi, a cura della cancelleria;
- d) Ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2021 in € 1.442,50 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. n. 3/2012, oltre la autovettura targata [REDACTED], ed il mobilio dell'abitazione;

f) Dispone che il liquidatore relazioni al Giudice ogni sei mesi sull'attività svolta

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Tivoli, [REDACTED]

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]